

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1234)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)  
della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1960  
(V. Stampato n. 1521)*

**d'iniziativa dei deputati BONTADE Margherita, DI LEO e GIGLIA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 OTTOBRE 1960

**Provvidenze a favore dei farmacisti rurali**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data del provvedimento emanato dalla Commissione provinciale, indicata nell'articolo 105 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relative modificazioni. Esso ha la durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovato a domanda dell'interessato, nel qual caso la Commissione provinciale dovrà di nuovo pronunciarsi.

Ai titolari delle farmacie situate nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti l'indennità di residenza è corrisposta di diritto e non può essere inferiore alle 400.000 lire annue.

#### Art. 2.

Il farmacista rurale non è tenuto alla concessione in favore degli enti previdenziali

e mutualistici di sconti, sui prezzi dei medicinali, stabiliti a carico delle farmacie.

#### Art. 3.

Per far fronte al maggior onere di cui alla presente legge si provvede con il corrispondente aumento dello stanziamento del fondo dell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della sanità al quale affluiscono i contributi dei titolari delle farmacie non rurali che sono aumentati nella misura del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1107, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.